

N. CXXVIII – Legge sulla frode e contraffazione delle banconote e monete in euro.

30 dicembre 2010

LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

- Visto il Trattato del Laterano, sottoscritto in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929;
-
- Vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 26 novembre 2000;
-
- Vista la legge sulle Fonti del Diritto 1° ottobre 2008, n. LXXI;

preambolo

- considerato che dal 10 gennaio 1999 l'euro è moneta avente corso legale degli Stati membri partecipanti ai sensi delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 974/1998 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;
- considerato che il 29 dicembre 2000 la Comunità Europea rappresentata dalla Repubblica Italiana in mediazione con la Commissione e la Banca Centrale Europea ha concluso una convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano;
- considerato che il 17 dicembre 2009 lo Stato della Città del Vaticano ha concluso con l'Unione Europea una nuova Convenzione Monetaria e a tal fine ha adottato l'euro come propria moneta ufficiale conferendo corso legale alle banconote e monete in euro ed allo stesso tempo impegnandosi a mettere in atto un sistema di protezione dell'euro dalla falsificazione;
- considerato che, con riferimento all'attuazione del Regolamento (CE) 1338/2001, il Codice Penale Vaticano prevede le sanzioni relative alla falsità in monete e in carte di pubblico credito, dall'articolo 253 all'articolo 263;
- considerata la normativa dell'Unione europea sulla frode e contraffazione, ed in particolare: a) il Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, pubblicato in GUCE L 181 del 4.7.2001, pag. 6; b) il Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, pubblicato in GUUE L 17 del 22.1.2009, pag. 1; c) il Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro, pubblicato in GUUE L 373 del 21.12.2004, pag. 1; d) il Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE)

n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro, pubblicato in GUUE L 17 del 22.1.2009, pag. 5); e) la Decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro, pubblicata in GUCE L 140 del 14.6.2000, pag. 1; f) la Decisione quadro 2001/888/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, che modifica la decisione quadro 2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro, pubblicata in GUCE L 329 del 14.12.2001, pag. 3; g) la Decisione 1999/C 149/02 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che estende il mandato dell'Europol alla lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento, pubblicata in GUCE C 149 del 28.5.1999, pag. 16; h) la Decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle", pubblicato in GUCE L 339 del 21.12.2001, pag. 50; i) la Decisione 2006/75/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle), pubblicata in GUUE L 36 dell'8.2.2006, pag. 40; l) la Decisione 2006/849/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle), pubblicata in GUUE L 330 del 28.11.2006, pag. 28; m) la Decisione quadro 2001/888/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, che modifica la decisione quadro 2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro, pubblicata in GUCE L 329 del 14.12.2001, pag. 3; n) la Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1; o) la Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, pubblicata in GUCE L 149 del 2.6.2001, pag. 1;

ha ordinato e ordina quanto appresso, da osservarsi come Legge dello Stato:

Titolo I Protezione dell'euro contro la falsificazione

Art. 1 (Frode e Falsificazione)

Ai fini della presente legge si intendono per falsificazione le seguenti attività:

- a) tutti i fatti fraudolenti consistenti nella fabbricazione o alterazione di banconote o di monete in euro, indipendentemente dal mezzo impiegato;
- b) l'immissione in circolazione fraudolenta di banconote false o di monete false

- in euro;
- c) il fatto fraudolento di importare, esportare, trasportare, ricevere o procurarsi banconote false o monete false in euro, per metterle in circolazione sapendo che sono false;
 - d) il fatto fraudolento di fabbricare, ricevere, procurarsi o possedere: strumenti, oggetti, programmi informatici e qualsiasi altro procedimento destinati, per la loro stessa natura, alla fabbricazione di banconote false o di monete false in euro o all'alterazione delle banconote e delle monete in euro o ologrammi o altri elementi aventi lo scopo di proteggere le banconote e le monete in euro dalla falsificazione.

Art. 2

(Nozione di Monete e banconote)

Ai sensi della presente legge, per "banconote false" e "monete false" si intendono rispettivamente banconote e monete in euro ovvero riproduzioni aventi l'apparenza di banconote e monete in euro che sono oggetto di fabbricazione o alterazione fraudolenta

Art. 3

(Procedimento di trasmissione delle banconote e monete false)

Le autorità competenti, designate al fine di individuare le monete e le banconote in euro false, adempiono a tale funzione ai sensi del presente articolo. In particolare esse possono ricorrere all'ausilio delle autorità italiane ai fini dell'identificazione, previo accordo con le stesse, nei termini specificati nei commi seguenti.

Le banconote presunte false rinvenute all'interno dello Stato della Città del Vaticano sono trasmesse alla Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, che le consegna all'autorità di Presidenza del Governatorato. Questa provvede immediatamente ad inviarli alla Banca d'Italia per gli opportuni adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in materia di frode e contraffazione.

Le monete presunte false rinvenute all'interno dello Stato della Città del Vaticano sono trasmesse all'Ufficio Numismatico, che le consegna all'autorità di Presidenza del Governatorato. Questa provvede immediatamente ad inviarli alla Zecca italiana per gli opportuni adempimenti previsti dal diritto comunitario in materia di frode e contraffazione.

Le disposizioni di cui sopra sono applicate in modo tale da non impedire la conservazione delle banconote e monete false rinvenute e la loro utilizzazione come elementi di prova nei procedimenti penali ai sensi degli articoli 165,166, 234-244, 278, 405 e 410 del vigente codice di procedura penale.

Art. 4

(Obblighi di ritiro dalla circolazione delle banconote e monete false)

Chiunque provvede alle attività di pagamento, ivi compresi gli eventuali istituti di credito, e comunque qualsiasi altro soggetto che distribuisce al pubblico banconote e monete a titolo professionale, compresi quelli la cui attività consiste nel cambio di

banconote o di monete in valute nazionali diverse, i cambiavalute, i portavalori, gli altri operatori economici, quali i commercianti, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote mediante bancomat automatici e gli eventuali sportelli bancari nei limiti di dette attività accessorie, hanno l'obbligo di assicurarsi dell'autenticità delle banconote e monete in euro da essi ricevute che intendono rimettere in circolazione e di provvedere affinché siano individuate quelle false e di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete in euro ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false e le trasmettono alle autorità competenti ai sensi dell'articolo precedente.

Gli obblighi di cui al presente articolo possono essere integrati e specificati dalle autorità designate ai fini della trasmissione, ovvero da quelle a cui queste ricorrono ai fini dell'individuazione, mediante propri atti giuridici ai quali viene riconosciuta portata generale e piena cogenza.

Le autorità di Presidenza del Governatorato detengono i dati statistici e tecnici delle monete e banconote di cui all'articolo 3 e li comunicano alla Banca centrale europea.

Art. 5

(Sanzioni in caso di violazione degli Obblighi di ritiro dalla circolazione delle banconote e monete false)

Nel Libro III " Delle contravvenzioni in specie", Titolo I " Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico", Capo III "Delle contravvenzioni concernenti le monete" è inserito il seguente articolo:

Art. 441 bis Salva l'applicazione degli articoli 256-262, chiunque distribuisce al pubblico banconote e monete a titolo professionale, senza essersi assicurato dell'autenticità delle banconote e monete in euro ricevute da rimettere in circolazione ovvero senza aver provveduto affinché siano individuate quelle false; oppure senza aver ritirato dalla circolazione e trasmesso alle autorità competenti le banconote e le monete in euro ricevute, circa le quali esista sufficiente motivo per ritenerle false è punito con l'ammenda da euro cinquemila a euro ventimila.

Art. 6

(Cooperazione per la protezione dell'euro dalla falsificazione)

Per garantire un'efficace protezione dell'euro dalla falsificazione lo Stato della Città del Vaticano coopera con le autorità nazionali competenti, la Commissione e la Banca Centrale Europea.

L'autorità vaticana, in particolare, scambia informazioni sulla falsificazione e l'immissione in circolazione di banconote e monete false..

L'autorità vaticana coopera con l'Interpol, conformemente ai principi della convenzione Interpol e ai principi e alle regole adottati dalla Commissione e della Banca centrale europea.

Art. 7
(Relazioni esterne)

L'autorità vaticana coopera con la Banca Centrale Europea e, in stretta concertazione con questa, con i Paesi terzi e con gli altri Organismi interessati per prevenire e contrastare la falsificazione dell'euro.

La cooperazione comprende, conformemente agli accordi di cooperazione relativi alla prevenzione delle attività illecite, l'assistenza necessaria per prevenire e contrastare la falsificazione dell'euro.

Art. 8
(Assistenza, scambi di informazioni per la protezione dell'euro)

Lo Stato orienta la propria politica in materia di scambi e assistenza ai programmi d'azione comunitari adottati nell'area dell'euro per contrastare la contraffazione monetaria. In particolare, l'autorità vaticana cura la formazione del proprio personale utilizzando anche periodici fogli di informazione e partecipa ad iniziative, incontri e seminari organizzati dalla Commissione.

Titolo II
(Medaglie e gettoni simili alle monete in euro)

Art. 9
(Divieto di produzione e vendita)

La produzione e la vendita di medaglie e gettoni, nonché la relativa importazione e distribuzione a fini di vendita o ad altri fini commerciali, sono vietate quando i termini "euro" o "euro cent" ovvero il simbolo euro sono impressi sulla superficie; quando le loro dimensioni rientrano nella banda di riferimento; quando un disegno figurante sulla superficie di medaglie o gettoni è simile a:

a) qualsiasi disegno, o parte di esso, figurante sulla superficie delle monete in euro, compresi in particolare i termini "euro" o "euro cent", le dodici stelle dell'Unione europea, l'immagine della rappresentazione geografica e le cifre, così come sono riprodotte sulle monete in euro;

b) i simboli che rappresentano la sovranità degli Stati membri, così come sono rappresentati sulle monete in euro, compresi in particolare le effigi dei Capi di Stato, gli stemmi, i marchi delle zecche, i marchi dei maestri delle zecche, il nome dello Stato membro;

c) le forme e i disegni dei bordi delle monete in euro, o

d) il simbolo dell'euro.

Tale divieto non si applica in caso di autorizzazione specifica della Commissione europea, nei casi seguenti:

1. non sono vietati medaglie e gettoni recanti impressi "euro" o "euro cent" ovvero il simbolo euro senza un associato valore nominale quando le relative dimensioni non rientrano nella banda di riferimento;
2. non sono vietati medaglie e gettoni di dimensioni rientranti nella banda di

riferimento come da allegato I:

- a) al centro degli oggetti vi è un foro superiore a 6 millimetri, oppure la loro forma è poligonale ma non eccede i sei bordi, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui alla lettera c), punto ii), oppure
- b) sono fabbricati in oro, argento, o platino.

Art. 10

(Sanzione in caso di divieto e produzione e vendita)

Nel Libro II, “Dei delitti in ispecie”, Titolo VI “Dei delitti contro la fede pubblica”, Capo I “Della falsità in monete e carte di pubblico credito,” l’articolo 256 è così sostituito:

Art. 256: E’ punito con la reclusione da tre a dodici anni:

1. chiunque con qualsiasi strumento, ivi compresi i dispositivi informatici, produce o contraffà carte di credito, carte eurocheque, altre carte emesse da istituti finanziari, travellers cheque, eurocheque, altri assegni o cambiali, monete nazionali o straniere aventi corso legale o commerciale nello Stato o fuori;
 - a. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di un valore superiore;
 - b. chiunque, di concerto con colui che abbia eseguito o sia concorso ad eseguire la contraffazione o alterazione di monete, le introduce nello Stato o le spende o le mette altrimenti in circolazione, ovvero le procura ad altri al fine di spenderle o di metterle in circolazione.

Se il valore legale o commerciale rappresentato dalla moneta contraffatta o alterata sia molto rilevante, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

Se il valore intrinseco delle monete contraffatte sia uguale o superiore a quello delle monete genuine la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal presente articolo si applicano anche alle violazioni di cui all’articolo 9.

Titolo III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 11

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2011

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 20 dicembre 2010.

L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle Leggi dello Stato della Città del Vaticano e che il testo corrispondente sia pubblicato nel supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Città del Vaticano, trenta dicembre duemilaedieci

GIOVANNI Card. LAJOLO, Presidente

Visto
Il Segretario Generale del Governatorato

+ Carlo Maria Viganò

ALLEGATO I

1. Definizione della banda di riferimento

- a) La banda di riferimento relativa alle dimensioni di medaglie e gettoni è costituita dall'insieme delle combinazioni dei valori per diametro e dei valori per altezza del bordo compresi rispettivamente nel margine di riferimento per diametro e nel margine di riferimento per altezza del bordo.
- b) Il margine di riferimento per diametro è quello compreso tra 19,00 millimetri e 28,00 millimetri.
- c) Il margine di riferimento per altezza del bordo è quello compreso tra il 7,00% e il 12,00% di ciascun valore rientrante nel margine di riferimento per diametro.

2. Margini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i)

Margini definiti		
	Diametro (mm)	Altezza del bordo (mm)
1.	19,45-20,05	1,63-2,23
2.	21,95-22,55	1,84-2,44
3.	22,95-23,55	2,03-2,63
4.	23,95-24,55	2,08-2,68
5.	25,45-26,05	1,90-2,50

3. Margini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii)

	Diametro (mm)	Proprietà del metallo
1.	19,00-21,94	Conduttività elettrica compresa tra 14,00 e 18,00% IACS
2.	21,95-24,55	Conduttività elettrica compresa tra: — 14,00 e 18,00% IACS; oppure — 4,50 e 6,50% IACS, a meno che medaglie o gettoni non siano realizzati in un'unica lega e il loro momento magnetico non sia situato al di fuori del margine compreso tra 1,0 e 7,0 μ Vs.cm
3.	24,56-26,05	Conduttività elettrica compresa tra: — 15,00 e 18,00% IACS; oppure — 13,00 e 15,00% IACS, a meno che medaglie o gettoni non siano realizzati in un'unica lega e il loro momento magnetico non sia situato al di fuori del margine compreso tra 1,0 e 7,0 μ Vs.cm
4.	26,06-28,00	Conduttività elettrica compresa tra 13,00 e 15,00% IACS, a meno che medaglie o gettoni non siano realizzati in un'unica lega e il loro momento magnetico non sia situato al di fuori del margine compreso tra 1,0 e 7,0 μ Vs.cm

4. Rappresentazione grafica

Il seguente grafico fornisce un'illustrazione indicativa delle definizioni riportate nel presente allegato:



